

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVEZZANO COMES, PIERACCINI, CORRETTO e FOSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1975

Attribuzione di una indennità mensile e giornaliera per il servizio d'istituto al personale militare in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana recita: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro... (*omissis*) ». « Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ».

Agli organi di polizia il Parlamento, con varie leggi e recentemente con legge 28 aprile 1975, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1975, n. 119), ha riconosciuto il diritto ad una particolare indennità per l'espletamento dei servizi di istituto.

Fra tali organi, non risulta compreso il personale militare delle capitanerie di porto che, per disposizione dell'articolo 1235 del codice della navigazione, esercita agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale, compiti di polizia giudiziaria. Tali compiti, chiaramente indicati nel codice della navigazione ed in numerose leggi speciali, sono assimilabili in tutto e per tutto a quelli degli altri organi di polizia indicati nel già citato articolo 221 del codice di procedura penale.

Non è da sottacersi che tale riconoscimento oltre che da specifiche disposizioni di legge (legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione con i suoi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154; legge 16 giugno 1939, n. 1045, sull'igiene e abitabilità degli alloggi equipaggio delle navi mercantili; legge 26 maggio 1966, n. 538, che rende esecutiva in Italia la Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare; legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto; legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima con il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti; decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relativo al testo unico leggi sulle tasse automobilistiche; legge 14 ottobre 1974, n. 346, sull'imposta straordinaria *una tantum* sugli autoveicoli, motoci-

cli ed autoscafi e sull'accertamento delle relative infrazioni; legge 23 febbraio 1961, numero 238, che approva e rende esecutiva in Italia la Convenzione internazionale del 1954 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da idrocarburi e successive modificazioni, ecc.) ha avuto autorevoli riconoscimenti in dottrina e giurisprudenza.

Alla luce di quanto esposto in merito ai compiti esercitati dal personale militare delle capitanerie di porto e tenuto conto del dettato costituzionale sopraccitato non si vede come per l'esecuzione di uno stesso compito vengano a crearsi due situazioni contrastanti a causa dell'omissione nella legge n. 135 del 1975 del personale militare delle capitanerie di porto.

Con il presente disegno di legge si tende a rendere giustizia alle legittime aspettative di una categoria.

Ed infatti:

1) la recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo di costruzioni e modificazioni sul pubblico demanio marittimo ha portato il Ministero della marina mercantile a richiamare più volte l'attenzione delle capitanerie di porto (organi circoscrizionali del Ministero predetto) sul citato fenomeno con conseguente logorante impiego di sempre più consistenti aliquote di militari;

2) lo sviluppo vertiginoso della nautica da diporto, e delle varie attività turistico-balneari, della pesca in tutte le sue forme e dei traffici marittimi con conseguente costante impiego di uomini per l'applicazione fedele delle nuove leggi sulla navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare;

3) il mancato adeguamento degli organici, troppo deficitari, per fronteggiare sia i normali compiti istituzionali sia quelli connessi con nuove esigenze operative, le quali, in costante aumento specialmente nella stagione estiva, hanno creato notevoli problemi di vigilanza, di prevenzione e di repressione;

4) il notevole aggravamento degli impegni di servizio per fronteggiare la situazione ha comportato prestazioni normalmente protratte oltre l'orario previsto, per cui la gior-

nata lavorativa degli appartenenti al suddetto Corpo, al pari degli altri organi di polizia, risulta sensibilmente più onerosa di quella di tutte le altre categorie di lavoratori;

5) l'inadeguatezza delle retribuzioni che, nonostante provvedimenti adottati nel 1973 con la concessione dell'assegno perequativo di cui alla legge n. 628 del 27 ottobre 1973, non hanno subito sostanziali miglioramenti soprattutto a causa del progressivo aumento del costo della vita e del riassorbimento determinato dalle imposte previste dal nuovo sistema tributario ma soprattutto dalla soppressione di varie indennità (che prima venivano corrisposte al personale delle capitanerie — compreso quello di leva — il quale non percepisce l'assegno perequativo) contemplate dagli articoli 2 e 5 e ai numeri 9) e 19) ed eventuali 14), 23) e 30) della tabella 2 allegata alla predetta legge.

Si deve anche non dimenticare la pericolosità del servizio specialmente quando il personale viene impiegato sulle motovedette per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo fra i quali primeggia quello di soccorso e salvataggio a navi e persone in pericolo di perdersi, o quando viene impiegato in servizi di pubblica sicurezza in porto o nell'ambito del pubblico demanio marittimo. Tali compiti sono contemplati altresì dal regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, per l'effettuazione dei quali il predetto personale può portare, e se del caso impiega le armi in dotazione. E circa il porto d'armi fu proprio il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - che con circolare n. 10/14577/10182 del 12 aprile 1937 richiamava l'attenzione dei prefetti sulla considerazione che il personale militare delle capitanerie di porto costituiva una nuova categoria di agenti della pubblica sicurezza da aggiungere a quelli di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 31 agosto 1907, n. 690.

Pertanto il presente disegno di legge non vuole essere altro che un giusto ed onesto riconoscimento al diuturno sacrificio compiuto dal personale militare delle capitanerie di porto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° febbraio 1975, l'indennità mensile d'istituto prevista dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte rimasta immodificata, dalla tabella 3 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e successive modificazioni, è attribuita al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, del CEMM ruolo servizi portuali e nocchieri di porto in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile, nonchè ai sottocapi e comuni delle altre categorie del CEMM, in servizio presso le capitanerie di porto e gli uffici marittimi minori, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale di cui al precedente articolo è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a quattro.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, a disposizione del pubblico per le esigenze di pronto intervento, eccezionalmente di durata non inferiore alle dodici ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300, se trattasi di coniugati o con prole, e di lire 2.300, se trattasi di celibi o vedovi senza prole.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.415.000.000 per l'anno 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.